



CITTA' DI PESCARA  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

### SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

#### ORDINANZA SINDACALE N° 82 DEL 09/06/2026

**Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - SFIORI DEGLI SCARICATORI DI PIENA E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA URBANA DEL 3 GIUGNO 2026. RIMOZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI” ORDINATO CON ORDINANZA SINDACALE N. 79 DEL 5 GIUGNO 2026**

#### IL SINDACO

**Vista** la Delibera di G.R. n. 67 del 17/02/2026 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2025. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2026;

**Richiamata** la propria ordinanza sindacale n. 79 del 5 giugno 2026 avente ad oggetto <<D.lgs. n. 116 del 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - sfiori degli scaricatori di piena e vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria urbana del 3 giugno 2026. Divieto temporaneo di balneazione transetto di costa denominato “Zona ant. Via leopardi”>> di inibizione alla balneazione per lo specchio acqueo di cui all’oggetto, provvedimento resosi opportuno in quanto:

- ACA S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 0107503/2026 del 05/06/2026, ha trasmesso la tabella riepilogativa degli sfiori degli scaricatori di piena e vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria urbana sul fiume Pescara relativi al 3 giugno 2026 (terminati nella stessa giornata);
- Il distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, nell’ambito delle attività di *Monitoraggio acque di balneazione Comune di Pescara D.M. 30/03/2010 – DGR n.67 del 17/02/2026 della Regione Abruzzo - prelievo del 4/06/2026*, con comunicazione prot. n. 0023383 del 5/06/2026, acquisita da questo Ente comunale al prot. N. 0107460 in pari data, ha segnalato **la non conformità** del punto di prelievo **IT013068028012** con denominazione “**Zona ant. Via Leopardi**”;
- i risultati del campionamento effettuato in data 4 giugno 2026 hanno evidenziato il **superamento** dei valori di legge per il parametro Escherichia coli, con valori di 2613 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di riferimento pari a 500 MPN/100 mL (con successivo prelievo eseguito il 5 giugno 2026, i cui esiti sono stati trasmessi da ARPA con nota prot. n. 23596 del 6/06/2026, acquisita da questo Ente al prot. n. 109073 del 9/06/2026, è stato confermato il superamento del parametro Escherichia coli le cui concentrazioni sono comunque risultate in attenuamento con valori pari a 1274 MPN/100 mL). Per quanto riguarda il parametro Enterococchi intestinali, le concentrazioni riferite al campionamento del 3 giugno 2026, inizialmente non disponibili al momento dell’emissione della richiamata ordinanza sindacale n. 79/2026, sono risultate pari a 298 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di riferimento pari a 200 MPN/100 mL, ma in occasione del successivo campionamento del 5 giugno 2026, lo stesso è risultato pari a 41 MPN/100 mL, quindi conforme ai corrispettivi valori limite di 200 MPN/100 mL).

#### Preso atto

- dell'esito delle analisi di laboratorio effettuate dal Distretto Provinciale di Pescara di ARPA Abruzzo e comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 23974/2026 del 09/06/2026 (acquisita alla mail del responsabile del presente procedimento in pari data) inerenti il campionamento acque eseguito in data 8/06/2026 presso il punto di prelievo identificato come **IT013068028012** con denominazione "**Zona ant. Via Leopardi**". E' stato misurato un valore di concentrazione del parametro Enterococchi intestinali inferiore alla soglia minima di 10 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 200 MPN/100mL, e del parametro Escherichia coli, rilevato con concentrazione anch'esso inferiore alla soglia minima di 10 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 500 MPN/100mL, che consente quindi di rimuovere in piena sicurezza il divieto temporaneo alla balneazione.

#### Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### ORDINA

- 1 la REVOCA del divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata alla precedente Ordinanza Sindacale n.79 del 5 giugno 2026;
- 2 la rimozione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n. 79 del 5 giugno 2026, collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi;

#### SPECIFICA CHE:

- i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal presente provvedimento devono abbassare la bandiera rossa di pericolo, segnatamente alla qualità delle acque, necessariamente issata per tutto il periodo di inibizione temporanea alla balneazione;

#### DISPONE

#### di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara interessati dal presente provvedimento;
- Al Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Settore Manutenzione Stradale, Viabilità e Pubblica Incolumità;
- Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;

- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

#### **DISPONE INOLTRE**

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale [www.comune.pescara.it](http://www.comune.pescara.it) alla sezione Amministrazione Trasparente nonché alla sezione Approfondimenti alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/acque-di-balneazione/stagione-balneare-2026/>

#### **INFORMA**

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

**SINDACO**  
**Masci Carlo**  
(atto sottoscritto digitalmente)